



Prot. n. 542468
del 29/09/2008

OGGETTO: Applicazione dell'art. 14 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13.

Il Comune fa presente che è stata presentata una richiesta di ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso da accessorio agricolo a residenziale per un immobile destinato, ai sensi del permesso di costruire rilasciato nel 2005, a "rimessa attrezzi agricoli e deposito scorte" e per il quale è stato sottoscritto "vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 13/90, che prevedeva il mantenimento della destinazione agricola del manufatto per anni 10".

Dato che la richiesta di modifica della destinazione d'uso è "motivata dalla necessità di poter fruire parzialmente della collaborazione dei figli nella gestione aziendale", ella chiede se vi sia la "possibilità di mutare la destinazione d'uso di fabbricato destinato ad attività agricola entro il termine di anni 10 dal rilascio del permesso di costruire e per particolari motivazioni diverse dalle condizioni indicate al comma 5 dell'art. 14".

Ciò premesso, in termini di carattere generale e senza riferimento al caso che ha dato occasione alla richiesta di parere (vedi [D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006](#), pubbl. nel BUR n. 70 del 7.7.2006), sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 14 della L.R. n. 13/1990 al comma 3 stabilisce che il rilascio delle concessioni edilizie (ora permessi di costruire) per le costruzioni di cui al precedente articolo 8, fra le quali vi sono quelle destinate a "depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari" (vedi art. 3, comma 1, lett. c), "è subordinato alla istituzione di un vincolo di destinazione che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso".

Lo stesso articolo 14 al comma 5 elenca i casi in cui può essere consentito il mutamento della destinazione d'uso, naturalmente prima che il vincolo apposto all'immobile sia scaduto, e al comma 6 elenca i casi in cui tale mutamento di destinazione d'uso non si verifica.

Pertanto per le costruzioni assoggettate al vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 3, della L.R. n. 13/1990 può essere consentito il mutamento della destinazione d'uso, prima della scadenza naturale del vincolo, solo per i casi di cui al successivo comma 5.

A tal proposito si fa notare che l'elenco degli usi cui possono essere destinate le attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 13/1990, ha carattere esemplificativo e non tassativo.

Pertanto fra questi sono ora ricompresi - ai sensi dell'art. 9, comma 3 - bis, della legge 26 febbraio 1994, n. 133, come sostituito dall'art. 42 - bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 - anche i seguenti usi a carattere abitativo e di lavoro:

- "abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento" (comma 3 - bis, lett. f);
- "alloggio alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna" (comma 3 - bis, lett. g);



- “ad uso di ufficio dell’azienda agricola” (comma 3 - bis, lett. h).

Si allega infine copia di un parere ([prot. n. 426 del 10.7.2003](#)) espresso dal Servizio legislativo della Giunta regionale sull’applicazione dell’art. 14, comma 5, della L. R. n. 13/1990.